

RIFORMA COSTITUZIONALE E CONTESTI

1. Si fatica a prendere le distanze da ciò che accadde settant'anni fa, quando fu eletta l'Assemblea costituente ed iniziò il percorso che avrebbe condotto all'elaborazione e all'approvazione della Costituzione repubblicana. Si fatica a discostarsi da quel testo originario, anche a motivo di ciò che molti hanno scritto proprio in occasione delle celebrazioni - retorica a parte - del 2 giugno¹. Infatti, il *clima* - inteso in senso non meteorologico, ma ideale e culturale, ovviamente - condiziona. E se ci si immerge in un grande, elevato contesto, peraltro non privo di criticità, è naturale la comparazione con il presente, che appare non dominato da visioni prospettiche di lungo periodo. Credo che, almeno questo, sia innegabile².

Quanto al clima, cui ho fatto cenno un istante fa, mi ostino a credere che debba essere creato da un *ritmo*, che si compone quando ci si misura con *idee grandi*, frutto di una accurata, serena e profonda meditazione della *realtà*. Due esempi tra un'infinità di possibili: le pagine dedicate alla democrazia da Alexis de Tocqueville³ e quelle di Santi Romano allo Sta-

* Ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Padova.

¹ V., ad es., M. AINIS, *La lezione del 2 giugno*, in *la Repubblica*, 2 giugno 2016, 1 e 29; N. URBINATI, *La pacata euforia di settant'anni fa*, ivi, 29; S. CASSESE, *Le stelle restano lontane?*, in *Corriere della Sera*, 2 giugno 2016, 1 e 26; L. PALMERINI, *“Recuperare il senso del vivere insieme”*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 giugno 2016, 23; Q. PRINCIPE, *Un concerto, tre generazioni a confronto*, ivi; V. CASTRONOVO, *La prima scelta libera dopo 20 anni di dittatura*, ivi. V., altresì, le pagine de *il mattino di Padova*, 2 giugno 2016, 17-24, dedicate alla rievocazione ed ivi i contributi di B. MANFELLOTTO, *Settant'anni dopo cosa manca per fare l'Italia*; V. EMILIANI, *Gli equilibri di governo dietro la nascita dalla Carta*; G. PASQUINO, *Ecco perché la nostra Italia è una Repubblica esigente*. Non sono tutti giuristi, ma ragionano.

² L. GALLINO, *Il denaro, il debito e la doppia crisi*, Einaudi, Torino, 2015, 3, scrive così: “Abbiamo visto scomparire due idee e relative pratiche che giudicavamo fondamentali: l'idea di uguaglianza e quella di pensiero critico. Ad aggravare queste perdite si è aggiunta, come se non bastasse, la vittoria della stupidità”.

³ A. de TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, BUR, Milano, 1999. Nella *Prefazione*, Giorgio Candeloro dice, in proposito, di “uno studio sull'ordinamento degli Stati Uniti e una ricerca sulle istituzioni e le tendenze generali della democrazia nel campo politico, sociale, culturale e morale”. La globalizzazione ha cambiato tutto: meno quello che conta.

to moderno, non estranee di certo allo Stato costituzionale contemporaneo⁴. Indispensabile è, poi, l'atteggiamento che si assume, destinato a divenire criterio di orientamento necessitato, in sede di definizione dei contenuti innovativi prescelti. Per parte mia, credo sia utile rammentare - con Max Weber - che "la politica [anche costituzionale] consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà da compiersi con passione e discernimento al tempo stesso"⁵.

2. Questo approccio, né rituale né formale, consente di collocare l'argomento delle *ri-forme costituzionali* non tanto all'interno di una trattazione sistematica e nel quadro delle partizioni di ciò che, sinteticamente e per comodità, si denomina *diritto costituzionale*, quanto, nel contesto delle *manifestazioni quotidiane*, che definiscono la condizione effettiva delle istituzioni. Esse rappresentano la sintesi di un numero indefinito di relazioni tra i soggetti che compongono l'ordinamento e intercettano la Costituzione, e l'insieme ulteriore di atti normativi sovranazionali ed interni, che comunemente si qualificano *fonti*. Non è detto che i cittadini percepiscano l'inattualità della Costituzione piuttosto che quella dell'infinita serie di norme primarie e secondarie che, talora, li agevolano o, il più delle volte, li ostacolano. Anzi, vien fatto di credere che corrisponda al vero la seconda delle ipotesi: come ebbero a notare quanti - i vescovi italiani già nel 1981 - hanno sollecitato una "legislazione efficace, non farraginoso, non ambigua, non soggetta a svuotamenti arbitrari nella fase di applicazione, adeguata a garantire gli onesti da qualsiasi potere occulto, politico o non che esso sia"⁶. Quindi, meno leggi e più legge, nel senso di normatività. Per cui, possiede una sua evidente attualità l'ammonimento dato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 245/1984, secondo la quale, "là dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è ... indispensabile ... assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo". Esito, quest'ultimo, che non dipende, verosimilmente, da una data forma di governo.

Dunque, stando ai sondaggi e alle massime di esperienza, quanti italiani ritengono indispensabile, rispetto ad altre, la riforma della Costituzione? A fine maggio 2016, meno del 10% (6-8%); mentre la gran parte di essi è dell'opinione che le vere questioni - quelle che concorrono a definire la qualità positiva, negativa o addirittura miserabile della vita - siano ben altre. Riguardano, tra l'altro, le tutele dei diritti fondamentali di carattere sociale, il lavoro, le imprese, l'amministrazione pubblica, la giustizia, il fisco: rispetto ai quali, la distanza che passa tra enunciazioni, enunciati formali e concreta attuazione è enorme. È di tali proporzioni da aver messo in crisi l'effettività delle garanzie accordate sulla carta.

⁴ S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, ora in *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1969, 3 ss. Non è estraneo, comunque, l'esordio: "Ogni scienza trova nella sua stessa natura e nei procedimenti che le son propri, qualche causa particolare e specifica di errori. Ma forse nessuna sfera della conoscenza umana somma in sé così copiose e perenni fonti di illusioni, come quella che ha per oggetto lo studio delle istituzioni politiche" (ivi, 5). È un insegnamento di cui è opportuno tenere conto proprio quando si affrontano problemi attinenti la riforma della Legge fondamentale.

⁵ M. WEBER, *La politica come professione*, Mondadori, Milano, 2006, 134.

⁶ V. *Educare alla legalità*, nota pastorale elaborata dalla Commissione ecclesiale Giustizia e Pace, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, 12. V., *infra*, nota 27.

3. Il fatto è che *discontinuità*, rispetto a un passato che si intende rigenerare, si possono ottenere facilmente - in modo relativamente agevole - sul piano costituzionale. Ben più arduo è incidere sui comportamenti reali, che possono rimanere, nel tempo, addirittura intatti⁷. Tutto ciò, per ragioni assai articolate e complesse, che, comunque, hanno a che fare con *usi e costumi*. Il che equivale ad affermare che presente e futuro sono strutturalmente condizionati dal passato, il quale ha prodotto un insieme di *concetti fondamentali* difficili da modificare, aggiornandoli, se non col tempo e con il ricorso ad un'infinita pazienza.

In ogni caso, mi chiedo: in quali condizioni versa l'Italia contemporanea?

Un tempo accadde che uno straniero illustre - Johann Wolfgang Goethe - formulasse un giudizio, che suona così: "Questa è l'Italia che lasciavi, sempre polverose le strade, sempre spennato lo straniero, qualunque cosa faccia. Cerchi invano la probità tedesca; qui c'è vita e animazione, non ordine e disciplina; ciascuno pensa solo a sé e diffida degli altri, e i reggitori dello Stato, anche loro, pensano a sé soli"⁸. Più di recente, non trascurando mai un illuminante suggerimento - secondo il quale la "conoscenza" presuppone "una lunga esperienza delle cose moderne e una continua lettura delle antiche"⁹ -, Leonardo Sciascia ha osservato che, "a cent'anni dalla morte, questo è il bilancio della fortuna di Alessandro Manzoni in Italia. Cioè della sfortuna. Ma tanta sfortuna dell'opera sua in effetti corrisponde alla sfortuna che segna il corso della nostra storia civile, e specialmente negli ultimi decenni: in quello che si direbbe il venire dei nodi al pettine, e tanto più grave che non c'è nessun pettine. La sfortuna di uno scrittore cristiano, e cattolico, in un paese cristiano, e cattolico. E delle due l'una: o non lo è Manzoni o non lo è il paese. Manzoni lo è. Ma non italianamente"¹⁰.

In poche parole, l'Italia contemporanea sembra ancora legata ai fasti del Marchese del Grillo, come dimostrano i tassi patologici relativi alla corruzione, all'evasione fiscale e contributiva, all'inefficienza della pubblica amministrazione e allo scarso senso delle istituzioni¹¹. Se ne può prescindere nel valutare portata e limiti di una riforma costituzionale?

⁷ Per tutti, L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1998, 83 ss. S. CASSESE, *Le stelle restano lontane?*, in *Corriere della Sera*, 2 giugno 2016, 26, conclude, in proposito, così: "L'unità nazionale rimane fragile, la 'costituzione materiale' resta diversa da quella formale, le stelle rimangono lontane".

⁸ È ripreso da S. CASSESE, *L'Italia: una società senza Stato?*, il Mulino, Bologna, 2011, 7.

⁹ N. MACHIAVELLI, *Il Principe*, nella versione in italiano moderno, curata da P. Melograni, Bur, Milano, 1996, 25.

¹⁰ In *Troppo poco pazzi. Leonardo Sciascia nella libera e laica Svizzera*, a cura di R. Martinoni, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2011, 114. Ciò perché non hanno vinto "due personaggi 'divorati dall'amore', il cappuccino e il cardinale", "ma don Abbondio: il vecchio, pavido e cinico prete cattolico" (ivi, 115). Richiami costanti al grande lombardo in F. DEBENEDETTI, *Scegliere i vincitori, salvare i perdenti. L'insana idea della politica industriale*, Marsilio, Venezia, 2016.

¹¹ La prova provata è offerta dalle cronache quotidiane: v., ad es., A. FERRETTI, *Ruote sgonfie, marce dure, selle e pedali rovinati*, in *il mattino di Padova*, 29 maggio 2016, 23. Ecco un frammento che informa: "Viaggio tra le 28 postazioni alla scoperta delle condizioni del *bike sharing* usato da duemila padovani: l'incuria rovina i mezzi e costringe a continui cambi"; "Manubri senza manopole, freni che non funzionano, catene giù. E il ciclista rischia la caduta"; "Scarsa cura da parte degli utilizzatori perché 'tanto si tratta di un bene pubblico'". Quest'ultimo inciso - dedicato alla nordestina città del Santo - è ciò che caratterizza la Penisola e le Isole nel loro insieme, senza scampo: v., ad es., R. LA CAPRIA, *La bellezza di Roma*, Mondadori, Milano, 2014, e D. FRONGIA-L. MARRAGNANI, *E io pago*, Chiarelettere, Milano, 2016.

4. Non se ne può prescindere - mi sembra - anche per un'altra ragione, che ha a che fare con aspetti più particolari, di indole soggettiva, dotati di rilevanza istituzionale. Usualmente, infatti, si prendono in considerazione gli istituti che definiscono forma di Stato e forma di governo. Si collega a questo tradizionale punto di vista quel che ho accennato un istante fa in tema di abitudini mentali e prassi comportamentali. Tuttavia, non va affatto trascurato tutto ciò che concerne il singolo: vale a dire la persona chiamata a ricoprire funzioni inerenti cariche pubbliche.

Recenti studi dedicati alla *governance*, riferiti sia all'ambito pubblico sia a quello più propriamente privato, hanno dimostrato che un sistema non può funzionare se colui che è preposto alle cariche non è una *persona integra*¹². Non a caso, sul frontone dell'edificio in stile neoclassico della Borsa di New York, è collocata l'effigie dell'*Integrità che protegge il lavoro dell'uomo*, di John Quincy Adams Ward. Non a caso, Luigi Einaudi riteneva che una crisi economica non fosse mai economica, ma innanzitutto di carattere morale¹³. È ragionevole pensare che la crisi delle istituzioni italiane non sia da ascrivere tanto al profilo giuridico-costituzionale, quanto a vistose carenze valutabili in termini di *etica pubblica*¹⁴. Il che non svaluta affatto l'insieme delle considerazioni che sono state formulate dal punto di vista della Costituzione e del diritto costituzionale; ne segnala un limite, rappresentato dalla parzialità dell'approccio, ove si ragioni nella prospettiva dei risultati concreti attesi.

Sicché, dovrebbe indurre ad una qualche riflessione questo significativo inciso di Antonio Guarino, secondo il quale - come ho sottolineato un'infinità di volte, con le sue parole - "il diritto, quello genuino, nasce inarrestabilmente dalla storia, dall'economia, dalla realtà sociale effettivamente sentita dalla gente e non ha consistenza durevole se formulato, sia pure con piglio autorevole e con voce grossa, da comandi normativi (meno che mai da raffinate teorie) che si distacchino troppo da cose, persone, vicende concrete, sino ad oltrepassare quello che può dirsi il 'punto di non ritorno'. Il punto oltre il quale più o meno lentamente, ma inevitabilmente, il diritto 'debolÈ si disgrega"¹⁵.

Affinché ciò non avvenga, servono persone degne, in grado di formare una vera e propria *classe dirigente*. Senza di essa, anche il più nobile degli intenti è destinato al fallimento.

5. Divagazioni? Forse no, se si guarda a ciò che è accaduto in passato. Da un lato, posso rilevare che finanche la legge elettorale censurata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 1/2014 - il cosiddetto *Porcellum* - avrebbe potuto consentire eccellenti soluzioni, se i titolari del potere di formare le liste dei candidati avessero incluso al loro interno i migliori tra i candidabili. Nei fatti, è accaduto il contrario. D'altro lato, proprio questo angolo prospettico consente di non dimenticare quel che si è incontestabilmente realizzato in concreto, che do-

¹² V., tra l'altro, M. BERTOLISSI, *Crisi e riforma del sistema finanziario. Appunti in tema di governance bancaria*, in *Lo Stato*, n. 5/2015, 49 ss.

¹³ Come si può intendere leggendo le sue *Considerazioni finali 1947*, in *Considerazioni finali della Banca d'Italia*, a cura di P. Barucci, Treves Editore, 2008, 297 ss.

¹⁴ V., tra l'altro, AA.VV., *Pagine di etica pubblica*, a cura di G. Zanon, Cleup, Padova, 2016.

¹⁵ A. GUARINO, *La coda dell'occhio*, novembre 2005, 8.

vrebbe indurre quanto meno ad attenuare taluni giudizi ricorrenti, ad esempio, circa il bicameralismo perfetto, che oggi si preferisce denominare - chissà perché - paritario¹⁶.

Dunque, il bicameralismo originario - si sostiene - è causa soltanto di disfunzioni. Le statistiche sembrano contraddire l'assunto, ma non è quel che importa. Qui è sufficiente ricordare ciò che nessuno può contestare: che l'Italia, uscita distrutta dal secondo conflitto mondiale, è stata ricostruita; che il Parlamento, attraverso il ricorso alle procedure ordinarie di approvazione della legge, ne ha licenziate di fondamentali, dalle potenzialità dirompenti.

Basta prendere in considerazione, a quest'ultimo riguardo, l'anno di grazia 1970. Allora, le Camere hanno approvato, nell'ordine, la legge 16 maggio 1970, n. 281 (che istituì le Regioni ordinarie), la legge 20 maggio 1970, n. 300 (è lo statuto dei diritti dei lavoratori), la legge 25 maggio 1970, n. 352 (sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa popolare) e la legge 1° dicembre 1970, n. 898 (sullo scioglimento del matrimonio per divorzio).

Ciascuno obietti quel che crede. Ma deve dare un qualche risalto all'accaduto, che induce a ritenere, non proprio destituito di fondamento, il rilievo secondo cui conta, in primo luogo, la caratura della *classe dirigente*¹⁷.

6. Diagnosi e prognosi appaiono, pertanto, problematiche. Discutibili le premesse ed altrettanto opinabili le conclusioni, tra l'altro, per due ordini di ragioni: perché i contesti condizionano i testi, come è risaputo; perché - come ha saggiamente sostenuto la Corte suprema federale del Canada in un suo noto parere - "il buon funzionamento di una democrazia esige un processo permanente di discussione". Infatti, "nessuno ha il monopolio della verità" ed è indispensabile fare ricorso al "mercato delle idee", all'interno del quale si manifestano anche le "voci dissidenti"¹⁸.

Da qui, un corollario naturale, per quanto mi riguarda: aderisco all'opinione di coloro che hanno ritenuto di non concludere mai i propri ragionamenti con un Sì o un No alla riforma, la cui scelta è rimessa, in via esclusiva, al destinatario dell'informazione: all'elettore¹⁹.

7. Giustifico questo mio orientamento con qualche ulteriore puntualizzazione, che si collega a precedenti considerazioni. Un testo normativo vale quel che vale; contano, soprattutto, usi e costumi²⁰. Un testo costituzionale ha un indubbio, preminente rilievo; ma sono destinati a dar vita all'effettività i grandi corpi normativi, i quali incidono sia sulla forma di Sta-

¹⁶ L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, cit., 286, intende perfetto nel senso di paritario, quanto all'identità di funzioni. Commovente l'enfasi dei neofiti che hanno creduto di dover sostituire l'originario attributo con quello di paritario, facendo mostra in tal modo - par di intuire - di innate capacità innovative.

¹⁷ Se ne riparlerà tra breve, in estrema sintesi, *sub* 7.

¹⁸ Parere del 20 agosto 1998, *sub* n. 68.

¹⁹ Mi riconosco, pertanto, in quanto delineato da Umberto Allegretti ed Enzo Balboni nello scritto *Perché non ci schieriamo sul referendum*. Persuasive, nel merito, le pacate, rigorose osservazioni critiche di Enzo Cheli e Ugo De Siervo, formulate nelle più varie circostanze e sedi, per iscritto e oralmente. Da Ugo De Siervo, ad es., nel corso della trasmissione televisiva *Ballarò*, di martedì 7 giugno 2016. A mio giudizio, davvero esemplare.

²⁰ Pure il normativista Livio Paladin ragionava in termini non molto diversi: v., infatti, *Le fonti del diritto italiano*, il Mulino, Bologna, 1996, spec. 101, 346 e 347.

to sia sulla forma di governo²¹. Per questo, mi pare non convincente - perché non decisivo - limitarsi a passare in rassegna gli istituti modificati o comunque incisi dalla riforma, allo scopo di determinarne la portata giuridica nominale. Ciò, a prescindere da talune essenziali trasformazioni strutturali, che hanno reso ormai marginali insegnamenti ancorati a un passato che non vive, in alcun modo, nel presente. Tutt'al più, sopravvive ed è un ostacolo che produce conseguenze senz'altro negative.

Chi ha illustrato le ragioni del Sì e del No ha ragionato *come se* il potere fosse ancora intestato ai soggetti istituzionali tradizionali. Certo, la Repubblica è quel che dice sia l'art. 114 Cost. Certo, c'è lo Stato, con quel che segue. Tuttavia, l'una e l'altro debbono fare i conti con "la crisi strutturale del capitalismo, che si basa su un'espansione inaudita del capitale fittizio (non appoggiato ad alcun reale valore d'uso)"²². Dominante e pervasiva è "la finanziarizzazione dell'economia, che ha favorito la ricerca di 'investimenti' che non contribuiscono in alcun modo alla creazione di maggiori valori d'uso nell'economia produttiva, ma sono rivolti unicamente alla creazione di rendite parassitarie"²³: che rappresentano l'esatto contrario di quel che avrebbe voluto - come notò Piero Calamandrei il 4 marzo 1947 - il Costituente²⁴.

Il fatto è che le decisioni politiche di uno Stato sono predeterminate da volizioni eteronome, provenienti da autorità e centri di potere sovranazionali: in primo luogo, dall'Unione europea e dalle istituzioni di cui la medesima si compone, a cominciare da quelle prive di una qualunque legittimazione democratica²⁵. Istituzioni dinanzi alle quali finiscono per assumere una rilevanza decisiva - tale da produrre ripercussioni di carattere economico-finanziario addirittura micidiali²⁶ - la *reputazione* della classe politica e la sua *affidabilità*, a loro volta prese in considerazione dalle società di *rating*, le cui valutazioni gravano, nel bene e nel male, sugli Stati. Appunto allora - nel 2011 -, scrivevo così: "L'agenzia di *rating* Standard e Poor's ha declassato gli Stati Uniti togliendo loro il voto massimo di tripla A, trasformato in AA+, che quel Paese manteneva dal 1941. Il Governo [italiano] è stato costretto - anche a motivo delle conseguenze prodotte, da una simile retrocessione, sui mercati mondiali e sulle borse che hanno subito un vero e proprio tracollo - a deliberare la 'manovra di sacrifici' venerdì 12 [agosto]. Sabato 13 il Ministro dell'economia ha dichiarato che quel che è

²¹ Rimane sempre illuminante la lettura di P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Morcelliana, Brescia, 1974. Illuminante perché, *mutatis mutandis*, è tutt'ora esemplare.

²² Per ragioni di sintesi, mi limito ancora a richiamare, esemplificativamente, L. GALLINO, *Il denaro*, cit., 160. Che in gioco vi siano i destini della democrazia, pare scontato: v., tra gli altri, J.-P. FITOUSSI, *Il dibattito proibito. Moneta, Europa, povertà: come integrare stabilità finanziaria e sviluppo*, il Mulino, Bologna, 1997; ID., *Il dittatore benevolo. Saggio sul governo dell'Europa*, il Mulino, Bologna, 2003.

²³ L. GALLINO, *Il denaro*, cit., 183.

²⁴ V., in proposito, M. BERTOLISSI, "Rivolta fiscale" *federalismo riforme istituzionali - promemoria per un'Italia che cambia*, Cedam, Padova, 1997, 221 ss.

²⁵ F. MOROSINI, *Banche centrali e questione democratica. Il caso della Banca Centrale Europea (BCE)*, Edizioni ETS, Pisa, 2014.

²⁶ Chi non ricorda le vicende che hanno portato alle dimissioni il Governo Berlusconi dopo l'estate del 2011? V., in proposito, AA.VV., *Agenda Monti parlamone*, a cura di M. Bertolissi, Centro Studi sulle Istituzioni, Padova, 2013, 17 ss.

accaduto non era prevedibile e, oltretutto, è dipeso da fattori esterni: come esterni sono stati i fattori che ci hanno obbligato alla manovra appena deliberata²⁷.

Sono sincero se affermo che è davvero arduo convincersi della bontà dei rimedi costituzionali deliberati dal Parlamento. Lasceranno intatte, molto probabilmente, le questioni cruciali e l'immensa serie di problemi, cui si può dare una risposta appagante soltanto se chi è chiamato a decidere, a prescindere dal modello organizzativo prescelto, è autorevole, competente, onesto²⁸. Se non disdegna l'ottica del cosiddetto *bene comune*²⁹. E se, finalmente, piuttosto che discutere di competenze intestate - alludo alle Regioni e al loro mesto declino -, in un'ottica che prescinde radicalmente dal nesso costi-benefici e fa di ogni erba un fascio³⁰, si affronta il tema cruciale del *da farsi e del come*, che non può evitare l'argomento *risorse*, la cui acquisizione e il cui impiego definiscono il perimetro del campo in cui si gioca la partita vera della democrazia³¹.

8. Nonostante tutto, da quando Piero Gobetti ha scritto che "in Italia il contribuente non ha mai sentito la sua dignità di partecipe della vita statale", dal momento che "il contribuente italiano paga bestemmiando lo Stato; non ha coscienza di esercitare, pagando, una vera e propria funzione sovrana. L'imposta gli è *imposta*"³²; da allora, non è stato compiuto un solo passo avanti e non lo si compirà, di certo, con la riforma costituzionale appena deliberata³³. Né lo si è compiuto, in passato, quando si è messo mano alla Legge fondamentale. Tuttavia, la decisione circa il Sì o il No dovrà essere assunta tenendo conto anche della circostanza che, su un piano generale, non è affatto detto che essa non sia destinata a produrre benefici (quelli auspicati o altri, ora imprevisi); del fatto che, in particolare, si dovranno prendere in considerazione eventuali conseguenze di carattere negativo, che potrebbero accompagnare una mancata approvazione della legge di revisione costituzionale, atteso che la

²⁷ M. BERTOLISSI, *Contribuenti e parassiti in una società civile*, Jovene, Napoli, 2012, 3-4.

²⁸ Me ne sono occupato in *Livio Paladin - appunti riflessioni ricordi di un allievo*, Jovene, Napoli, 2015, 141 ss. In ogni caso Piero Calamandrei ebbe a concludere il suo memorabile discorso del 4 marzo 1947 con queste parole: "A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiari, stabili e oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore" (sta in M. BERTOLISSI, *Rivolta fiscale*, cit., 240-241). Il programma di allora può dirsi largamente inattuato.

²⁹ Se non ha di mira - lo dico con le parole di BENEDETTO XVI, *Caritas in Veritate*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, 9 - il *bene comune*, inteso come "il bene di quel 'noi-tutti', formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale". Non sa di sacrestia, perché ha il gusto della vita. Del resto, v. U. VINCENTI, *Etica per una Repubblica*, Milano-Udine, 2015, 125 ss., nonché 79 ss., là dove si occupa dell'"etica della responsabilità".

³⁰ Linearmente.

³¹ M. BERTOLISSI, *Fiscalità Diritti Libertà. Carte storiche e ambiti del diritto costituzionale*, Jovene, Napoli, 2015. Mi si perdoni questo eccessivo richiamo a me stesso: non è *ad pompam*, avendo, come unico scopo, quello di sottolineare la genesi risalente di questi brevi appunti: i quali si riportano, altresì, pure a quanto ho scritto in *Autonomia e responsabilità sono un punto di vista*, Jovene, Napoli, 2015.

³² P. GOBETTI, *La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia*, Einaudi, Torino, 1974, 159.

³³ V., infatti, S. TAMARO, *Pagare le tasse è civile, non bello*, in *Corriere della Sera*, 16 maggio 2016, 1 e 19. Quanto ai più recenti dati sull'evasione fiscale, v. A. GALIMBERTI, *Evasione Iva al 30%, in Europa la metà*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 giugno 2016, 3. Una pura e semplice conferma di quanto chiarito da AA.VV., *Evasione fiscale e "tax compliance"*, a cura di A. Gentile e S. Giannini, il Mulino, Bologna, 2012 e da G. BERGONZINI, *Evasione fiscale: un problema di diritto costituzionale*, in *Federalismo fiscale*, n. 2/11, 153 ss.

comunità internazionale sarà verosimilmente indotta da ciò a persuadersi di una ontologica incapacità dell'Italia di riformare se stessa, a prescindere dalle innovazioni da deliberare. Anche per questo, dire oggi Sì o No è pure prematuro.

9. Formulo questa considerazione conclusiva con il più totale rispetto di ogni opinione altrui, fosse anche la più stravagante. E con l'auspicio che, qualunque sia l'esito della consultazione referendaria, essa apporti benefici al Paese, destinato, prima o poi, a transitare nelle mani delle *nuove generazioni*³⁴.

Crede sia opportuno non illudersi³⁵.

³⁴ Di cui non si parla. Se non erro, non ne ha parlato neppure I. VISCO, *Considerazioni finali del Governatore*, Roma, 31 maggio 2016. È appena il caso di osservare che, basta scorrerle, per persuadersi della fondatezza e della pertinenza delle osservazioni qui delineate, dal momento che rivelano a *homo quidam* un'esigenza essenziale, che consiste nel rideterminare il raggio d'azione del diritto costituzionale, il quale, nonostante ripetuti aggiornamenti, non ricomprende ancora dinamiche istituzionali che incidono sui propri tradizionali caposaldi. Può servire, allo scopo, soffermarsi un istante su quanto ha scritto K. HAEGENS, *I banchieri più potenti*, in *Internazionale*, 27 maggio 2016, 38 ss.

Degno di nota il volume di AA.VV., *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, a cura di R. Bifulco e A. D'Aloia, Jovene, Napoli, 2008.

³⁵ Come è evidente, qui ho inteso richiamare l'attenzione dell'eventuale lettore sulla forza condizionante gli esiti di una qualunque riforma, ivi compresa quella di carattere costituzionale, da parte dei contesti. Esiti i quali, se deludenti o addirittura dannosi, finiranno per delegittimare, una volta di più, le istituzioni. Anche per questo, è forse preferibile che la decisione sul Sì o sul No rappresenti il riflesso di una scelta personalissima e responsabile, nei limiti in cui ciò è umanamente possibile. È preferibile, rispetto all'indicazione puntuale sul da farsi, l'esposizione ragionata degli argomenti che militano a favore o contro. Essendo evidente, peraltro, che emergerà, in ogni caso, quale è l'orientamento di chi parla o scrive. Molto probabilmente, tutto ciò mira a un unico scopo, che consiste nel dare spazio alla dialettica, la quale è confronto di opinioni motivate e non gridate, sale della democrazia. Lo si può ricavare, questo insegnamento, guardando alle premesse e alle conclusioni che hanno caratterizzato la riforma costituzionale - così esecrata, poi, neppure sempre a ragione - del 2001.

Un'ultima annotazione. Forse, ci si dovrebbe occupare di una celebre abbinata: appunto, del binomio debito pubblico-*spread*, che riguarda la Costituzione e la sua effettività. Non credo si possa addebitare allo Statuto albertino e alla Costituzione di Weimar quel che è accaduto nel primo dopoguerra del secolo scorso. Ancora una volta, divagazioni?